



# CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

**DIRIGENZA AREA 4**  
Sportello Unico Imprese

## ORDINANZA N. 105

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di prevenzione, contenimento a gestione della emergenza COVID 19 - Disciplina dei mercati all'aperto e disposizioni ulteriori.

### IL SINDACO

VISTE:

- la Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, con particolare riguardo agli articoli 27, 28, 29, 118;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid – 19;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “ *Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “ *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*”;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “ *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria del 17 maggio 2020, n. 30, del 20 maggio 2020, n. 32, aventi validità sino al 14 giugno 2020 e del 26 maggio 2020, n. 34;
- le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, approvate dalla Conferenza Stato Regioni ed allegate parte integrante del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e delle Ordinanze Regionali sopra menzionate;
- il vigente Regolamento del Commercio su aree pubbliche;

- la propria Ordinanza Sindacale del 6 maggio 2020, n. 98 recante la disciplina dei mercati all'aperto di generi alimentari nella fase di contenimento dell'emergenza;
- la propria Ordinanza Sindacale del 20 maggio 2020, n. 104 recante la disciplina dei mercati all'aperto di generi non alimentari nella fase di contenimento dell'emergenza;

***RICHIAMATA*** l'ordinanza della Regione Liguria n. 30 del 17 maggio 2020 con la quale, tra l'altro, si prevede la riapertura delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche ovvero i mercati non più limitati ai soli generi alimentari;

***VALUTATO***, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di disciplina della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19;

***DATO ATTO, altresì***, che per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di diffusione e pervasività del virus fra la popolazione umana, è a questo punto dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e che detto rischio sia da valutare in particolare laddove si trattano/commercializzano ovvero manipolano merci consistenti in alimenti e bevande destinate al consumo umano, in linea con le raccomandazioni previste dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

***DATO ATTO, ancora***, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità quantomai doverosa di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali;

***PRESO ATTO***, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

***RICHIAMATO*** il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

***PRESO ATTO***, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

***RICHIAMATE, inoltre***, le precedenti proprie Ordinanze Sindacali del 6 e 20 maggio, numeri 98 e 104, recanti la disciplina del commercio su aree pubbliche nella fase di contenimento dell'emergenza;

**VALUTATE** le considerazioni espresse nel corso di riunioni svolte in modalità video conferenza con le Associazioni di categoria e l'Assessore allo Sviluppo Economico avvenute in data 21 aprile e 26 maggio 2020, fermo restando l'esigenza di dettare regole tese al contenimento del contagio da Covid-19;

**PRESO ATTO** che, in particolare, le Associazioni di categoria hanno rappresentato le esigenze degli operatori su area pubblica, volte alla ripresa immediata e non rinviabile delle attività di vendita, evidenziando la grave situazione in cui versano numerosi addetti del settore a seguito delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso

**CONSIDERATO** di dover fornire adeguati indirizzi operativi agli operatori commerciali, agli organi comunali preposti al controllo, per tutte le attività amministrative derivanti dall'esercizio delle attività commerciali di cui trattasi, con particolare riguardo al mantenimento della distanza sociale, fra gli avventori, gli stessi esercenti l'attività commerciale ed i loro lavoratori, nonché all'adozione delle misure igienico sanitarie a tutela di tutti ovvero della comunità nel suo complesso;

**VISTO** l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in qualità di autorità sanitaria locale.

### **ORDINA**

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, **con decorrenza immediata** agli operatori commerciali su area pubblica ed ai produttori agricoli concessionari di posteggio, anche in forma temporanea, nonché gli spuntisti, di osservare, "le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative" di cui all'allegato all'ordinanza regionale n. 30/2020 della Regione Liguria, e le disposizioni di seguito riportate:

- mantenimento della distanza minima, tra un banco e l'altro, prevista nella collocazione del mercato o della fiera, con chiusura con nastro bianco e rosso dei relativi corridoi;
- obbligo del mantenimento di almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti;
- ogni operatore dovrà segnare a terra con modalità idonee, evitando segni indelebili davanti al proprio banco, apposite linee di attesa nel rispetto della distanza interpersonale ;
- obbligo di mascherina protettiva e guanti per gli operatori;
- obbligo di mascherina per i clienti come per i negozi in sede fissa;
- obbligo da parte di ogni operatore di esporre un cartello, presso ogni banco, ben visibile con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
- obbligo da parte di ogni operatore di mettere a disposizione della clientela un contenitore di disinfettante per le mani;

- ogni operatore mercatale dovrà provvedere affinché nell'area antistante la propria attività commerciale siano evitati assembramenti, segnalando all'organo di vigilanza eventuali criticità;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente
- rispetto, da parte degli operatori, del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico

Di disporre che la Polizia Municipale autorizzi il tracciamento temporaneo dei banchi, anche in deroga all'assegnazione delle postazioni al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di gestione dell'emergenza sanitaria;

Di disporre la sospensione temporanea delle operazioni di spunta in attesa della definizione della nuova configurazione dei mercati.

Di disporre la sospensione temporanea della vendita di merce usata, al fine di approfondire le modalità di igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature, essendo tale facoltà prevista dalle Linee guida di riferimento richiamate in premessa

Di disporre che le prescrizioni della presente ordinanza vengano adottate anche nello svolgimento di mercati itineranti.

### **DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER OGNI MERCATO E FIERA:**

**1) mercato del Rione Borgo:** la sede del mercato viene individuata in Piazza Porta Testa.

**2) mercato del Rione Marina:** la sede del mercato viene individuata in Piazza Vuillermin e Lungomare Migliorini.

Relativamente all'area mercato di Piazza Vuillermin:

- l'area dovrà essere adeguatamente perimetrata e transennata per garantire il controllo degli accessi ed evitare assembramenti.
- l'accesso all'area dovrà avere un unico ingresso ed una unica uscita, adeguatamente controllate.
- l'onere per il confinamento dell'area, controllo degli accessi è posto a carico delle associazioni di categoria

Al fine di porre in atto le misure previste dal distanziamento interpersonale, sull'area mercatale è necessario incrementare la larghezza della fascia prevista per il passaggio dei pedoni, ponendo in atto le seguenti specifiche prescrizioni:

a) la profondità dei banchi dovrà essere assolutamente limitata a 3,5 metri;

b) i banchi dovranno avere un andamento lineare a lato mare, evitando i banchi in doppia fila ove la distanza sia inferiore ai 5 metri. La sede prevista per la collocazione dei banchi che dovranno essere trasferiti viene individuata nel Lungomare Migliorini – estremo lato levante e in Corso Europa – slargo d'ingresso al lungomare fronte dancing, con eventuale possibilità di utilizzo di slarghi e/o piazze nel rispetto delle condizioni stabilite e tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione.

Qualora l'assetto dell'area mercatale comporti il mancato rispetto della misura del distanziamento interpersonale e della formazione di assembramenti ovvero si verifichi il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a) e b) il mercato settimanale verrà immediatamente sospeso a tempo indeterminato, attivando il confronto con le Associazioni sindacali di categoria.

**3) Mercato stagionale del rione Varigotti:** la sede del mercato è Parco degli Ulivi – Varigotti.

**4) Posteggi fuori mercato:** la sede è stabilita dal Regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

**5) Fiera di San Giovanni Battista:** la sede viene individuata in Lungomare Migliorini – lati levante e ponente al fine di interessare una lunghezza maggiore e favorire il distanziamento interpersonale evitando il rischio di assembramenti.

**6) Mercatino dei produttori agricoli:** la sede viene individuata in Lungomare Migliorini – tratto compreso tra ex Cinema Ondina e Chiosco/bar Zuleika – Piazza di Spagna compresa, si compone di n. 14 banchi.

Si svolgerà nelle giornate di mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,30 e dalle 10,00 alle 18,30 il sabato.

E' fatto obbligo ai titolari di posteggi che ricadono nella nuova pavimentazione di posizionare sotto il proprio veicolo adeguato telo di protezione.

**7) Mercatino artigianale estivo:** sospensione sino a fine emergenza epidemiologica.

**8) Mercatino delle vecchie cose:** sospensione sino a fine emergenza epidemiologica.

**9) Manifestazioni straordinarie, storiche e fiere promozionali art. 32 TUC:** sospensione sino a fine emergenza epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità con decorrenza immediata e sino a fine emergenza epidemiologica, fatte salve eventuali disposizioni legislative.

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza cessano gli effetti delle proprie precedenti ordinanze del 6 maggio, n. 98 e 20 maggio 2020, n. 104.

## DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura UTG Savona
- Polizia Municipale Finale Ligure
- Dirigente Area 4 del Comune di Finale Ligure
- Sig. Direttore Generale Finale Ambiente Spa
- Comando Stazione Carabinieri Finale Ligure
- Comando Tenenza Guardia di Finanza Finale Ligure
- alle Associazioni sindacali di categoria.

## DEMANDA

a chi di dovere di farla eseguire.

Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099

[www.comunefinaleligure.it](http://www.comunefinaleligure.it) – e-mail: [protocollo@comunefinaleligure.it](mailto:protocollo@comunefinaleligure.it)

## AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Che dalla violazione della presente ordinanza, a sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato.

Finale Ligure, 27/05/2020

SINDACO  
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*